



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Fulvio Maria Longavita | Presidente |
| Marco Catalano | Consigliere |
| Ferruccio Capalbo | Consigliere (relatore) |
| Ilaria Cirillo | Referendario |

Nella camera di consiglio da remoto del 30 novembre 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria", convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTI gli articoli 148 e ss del decreto legislativo n. 267/2000 (cd. TUEL);

VISTO il decreto n. 30/20 e 36/20 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania con il quale sono state diramate le nuove direttive operative in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

UDITO all'odierna pubblica adunanza il magistrato relatore Cons. Ferruccio Capalbo ed i rappresentanti del comune di Buccino formalmente convocati;

FATTO

PREMESSO CHE

Con nota del 12.06.2020 (prot. della Sezione n. 4289), nell'ambito del controllo di cui al combinato disposto degli articoli 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed art 148 e ss dlgs 267/00 (T.U.E.L.), si è avviata una indagine istruttoria nei confronti del comune di BUCCINO (SA) (abitanti 5.047 all'1.1.2016) volta ad approfondire i rilievi emersi da una prima disamina delle complessive informazioni reperite sia dalle banche dati in uso a questa sezione di controllo sia dal Questionario ConTe inerente al rendiconto 2017 e 2018, approvati, rispettivamente, con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 26 giugno 2018, e con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 29 novembre 2019;

L'Ente, con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 24/07/2020, al n. 5057) e successiva ulteriore nota integrativa, acquisita al protocollo della Sezione in data 17/09/2020, al n. 6187, corredata di n. 9 Allegati, ha fornito riscontro ai richiesti chiarimenti istruttori.



Esaminati gli atti, il Magistrato istruttore, Consigliere Ferruccio Capalbo, ritenendo permanesse la necessità di ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti a tutela degli equilibri finanziari dell'ente ha inoltrato al Presidente della Sezione istanza di deferimento del comune in parola ad adunanza pubblica;

Con Ordinanza Presidenziale n. 55/2020, è stata fissata l'adunanza pubblica alle ore 11:00 del 30 novembre 2020, invitando, nel contempo, a mezzo pec, il comune di Buccino a presentare entro le ore 12:00 del giorno 26 novembre 2020, eventuali memorie difensive;

L'Ente ha tempestivamente depositato le predette le memorie in data 25 novembre 2020 con nota prot. n. 7628 del 19 novembre 2020, acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 7785.

All'odierna adunanza pubblica, l'ente, per il tramite dei propri rappresentanti, ha confermato contenuto delle suddette memorie.

DIRITTO

- CRITICITA' EMERSE IN SEDE DI VERIFICA ISTRUTTORIA DELLA CONTABILITA' RELATIVA AI RENDICONTI 2017 E 2018

La istanza di deferimento ad adunanza pubblica si è resa necessaria a seguito delle criticità riscontrate in sede di attenta disamina della contabilità di bilancio inerente i rendiconti 2017 e 2018, delle quali si fornisce di seguito un sintetico elenco, suscettibili di incidere in senso negativo sul mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente:

- Approvazione in ritardo dei rendiconti 2017 e 2018;
- mancata pubblicazione in BDAP dei dati inerenti il rendiconto 2017;
- Capacità di riscossione;
- Gestione dei residui, residui attivi e passivi ultra-triennali e congruità del riaccertamento ordinario;
- Fondo cassa, mancato reintegro di: anticipazioni di tesoreria, cassa vincolata ed entrate a destinazione vincolata – utilizzo in termini di cassa ex art. 195 co. 2 TUEL;
- Risultato di amministrazione;
- FCDE;



- FAL e Anticipazioni di liquidità (D.L.35/2013, D.L. 102/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015);
- Fondo passività potenziali e debiti fuori bilancio;
- Fondo rischi ed oneri;
- FPV;
- Fondo partecipate, Organismi partecipati e controlli interni e piano di razionalizzazione;
- Indebitamento;
- Gestione del Patrimonio immobiliare e inventario dei beni posseduti dall'Ente.

- CRITICITA' NON SUPERATE A SEGUITO DEI RISCONTRI ISTRUTTORI E DELLA DISAMINA IN SEDE DI ADUNANZA PUBBLICA

In esito agli approfondimenti istruttori disposti ed ai riscontri offerti, in sede di contraddittorio sia documentale sia in adunanza pubblica, permangono, tuttavia, criticità più innanzi analiticamente illustrate, suscettibili di alterare gli equilibri finanziari dell'ente in esame, delle quali si riporta subito di seguito, per comodità di lettura, un sintetico elenco:

1) inadempienza dell'Ente riguardo agli obblighi formali di implementazione delle banche dati BPAD, con la conseguente applicazione, allo stato, della sanzione di cui all'art. 9 comma 1 quinquies DL 113/16;

2) violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati inerenti i pagamenti eseguiti dalle PA di cui all'art 4 bis, comma 2, dlgs 33/13, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste;

3) mancata pubblicazione sul sito web istituzionale, alla SEZIONE TRASPARENZA "IBAN e Pagamenti informatici" delle tranche ulteriori rispetto alla I dei pagamenti finanziati con le anticipazioni ai sensi del DL 35/13, con applicazione delle conseguenti sanzioni previste ex lege;

4) reiterato ritardo nella approvazione del rendiconto;

5) assenza di adeguata motivazione delle inefficienze in tema di altalenante riscossione, nell'ultimo triennio - 2017-2019, delle entrate titolo I e III, in c/competenza, nonché delle inefficienze della riscossione, nell'ultimo quinquennio, 2014-2019, delle entrate, sopra indicate, in c/residui ed a titolo di recupero evasione;



6) in merito alla Gestione residui:

- Mancata giustificazione del mantenimento dei residui passivi vetusti (ultratriennali);
- Aumento mediamente rilevante dei residui attivi nel 2019, rispetto al 2018;
- Aumento dei residui attivi passivi rilevato dalle banche dati 2018 e 2019;
- Mancata conferma in merito alla esistenza o meno dei crediti di dubbia o difficile esazione;
- Mancata trasmissione degli atti relativi alle cancellazioni dei residui attivi e passivi ed indicazione delle relative motivazioni.

7) mancato riscontro in merito al rilievo relativo agli accertati squilibri di cassa in c/residui ed in c/competenza, anche e soprattutto alla luce dei rilievi esposti in merito al reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed alle entrate vincolate ex art 195 tuel, entrambe non integralmente ricostituite a fine esercizio;

8) insufficienza dei chiarimenti sulla reale situazione delle anticipazioni ordinarie di cassa ed in ordine alla avvenuta o meno restituzione integrale delle stesse, secondo quanto rilevato in sede istruttoria e non adeguatamente giustificato dall'Ente;

9) insufficienza dei chiarimenti in merito l'avvenuto integrale reintegro o meno della cassa vincolata;

10) riguardo al FAL, mancato riscontro alla richiesta specifica di indicare la tecnica di contabilizzazione adoperata dal 2013 al 2018 e assenza di chiarezza in merito alle ragioni del mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del FAL dal 2015 al 2018, con il passaggio alla contabilizzazione armonizzata (cfr. Prospetti risultati di amministrazione 2015/2018 in cui il FAL è pari a zero), tenuto conto che l'Ente dichiara di "non essersi avvalso della possibilità di appostare il FAL nel FCDE", così come era stato consentito agli enti locali dall'articolo 2, comma 6, del DI 78/2015;

11) incongruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, anche e soprattutto alla luce delle criticità rilevate in merito alle riscossioni e alla gestione dei residui;



12) incongruità dell'accantonamento per l'esercizio 2019 del Fondo rischi ed oneri in quanto lo stesso dovrebbe essere pari "almeno" all'importo delle passività potenziali e tenuto conto, inoltre, del fatto che non risultano adeguatamente valutate tutte le passività potenziali.

- DISAMINA ANALITICA DELLE CRITICITÀ NON SUPERATE

- precisazione preliminare

Giova, preliminarmente illustrare, di seguito, il dato relativo al trend, nell'ultimo quinquennio, del risultato di amministrazione e del fondo cassa onde consentire una lettura maggiormente intellegibile della analisi delle criticità in parola e della concreta potenziale incidenza delle stesse sul mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in una prospettiva diacronica:

Di seguito si riportano gli andamenti e la composizione del risultato di amministrazione riferiti al periodo 2015-2019, laddove, a fronte di miglioramento registrato nel 2018 rispetto al triennio precedente, si è accertata una lieve diminuzione dello stesso nel 2019:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Risultato d'amministrazione (A) | 1.224.833,80 | 768.452,91 | 1.371.003,67 | 3.231.341,13 | 3.000.560,57 |
| Composizione del risultato di amministrazione: | | | | | |
| Parte accantonata (B) | 0,00 | 0,00 | 641.078,46 | 1.231.341,13 | 2.800.560,57 |
| Parte vincolata (C) | 1.224.833,80 | 768.452,91 | 0,00 | 1.910.000,00 | 20.000,00 |
| Parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 | 0,00 | 729.925,21 | 0,00 | 150.000,00 |
| Parte disponibile (E= A-B-C-D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |

Quanto al Fondo cassa, dai dati SIOPE risulta che l'Ente ha registrato il seguente trend nel periodo 2015/2019.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Fondo cassa complessivo al 31.12 | 1.294.462,42 | 591.341,81 | 1.038.121,16 | 668.635,61 | 685.447,15 |
| Fondo cassa dell'Ente alla fine del periodo di riferimento – Quota vincolata | 122.021,22 | 436.605,12 | 447.634,17 | 220.547,22 | 945.362,16 |

Ulteriore preliminare precisazione concerne la circostanza, rappresentata dall'ente, delle rilevanti difficoltà riscontrate nel reperire i dati a seguito di un "Criptolocker", meglio chiarito, in sede di adunanza pubblica, come caso di "crash informatico", cioè di mera perdita dei dati.



RENDICONTO 2017 E 2018 approvazione oltre i termini di legge – conseguenze ai sensi dell'articolo 9, commi 1 quinquies e seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160:

In sede istruttoria si riscontrava che il Comune di Buccino (SA) ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 in data 26 giugno 2018 e per l'esercizio 2018 in data 29 novembre 2019, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

A tal specifico riguardo l'Ente ha motivato, evidenziando che:

➤ **per il rendiconto di gestione annualità 2017**, il segnalato ritardo è stato determinato, per attendere il rinvio della Contabilità economico patrimoniale per i Comuni al disotto dei 5.000 abitanti. A tal proposito si fa presente che il Comune di Buccino, come da certificazione allegata, già per i pregressi anni, ma in modo particolare per l'anno 2017, è stato interessato ad un forte decremento demografico, fissando il dato al 31/12/2017 a n. 4.889 – rilevamento Istat - quindi rientrante nella casistica "de quo".

➤ **per il rendiconto di gestione annualità 2018**, il provvedimento di approvazione iniziale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 20/2019 è stata oggetto di proposizione di annullamento dinanzi al Tar – sezione Salerno. Detto Consesso con sentenza n. 01272/2019 Reg. Ric, di cui si allega copia, nell'accogliere parzialmente le motivazioni dei ricorrenti, invita il Comune a provvedere a rettificare il termine di deposito degli atti per i consiglieri da giorni 10 ad almeno 20 gg. riformando l'art 80 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 19/2017 e annullando la citata delibera C.C. n. 20/2019. Pertanto il Rendiconto di gestione esercizio 2018 è stato riapprovato con successiva Deliberazione di C.C. n. 27 del 29/11/2019.

Con specifico riferimento al "ritardo" in sede di approvazione del rendiconto, si ritiene utile innanzitutto rammentare che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 quinquies e seguenti, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, in caso, tra l'altro, di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, sono previste specifiche sanzioni tra cui il divieto di procedere "ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino



come elusivi della disposizione del precedente periodo” (comma 1 quinquies, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

Fermo restando quanto sopra, dato atto, comunque, della intervenuta approvazione del rendiconto e della assenza, allo stato, di una irregolarità, si invita l’ente, per il futuro, a garantire una programmazione maggiormente efficiente della propria attività, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge ed evitare di incorrere nelle sanzioni di cui al richiamato DL 113/16.

- MANCATO PUBBLICAZIONE IN BDAP DEI DATI RELATIVI AL RENDICONTO 2017.

In merito al rilievo in parola, l’ente, in un primo momento, in sede di riscontro istruttorio, non ha fornito alcuna giustificazione. Successivamente, in sede di adunanza pubblica, ha preso atto della contestata omissione impegnandosi ad adempiere tempestivamente.

Al riguardo, nelle more del previsto adempimento, deve evidenziarsi che ai sensi del predetto DL 113/16 art 9 comma 1 quinquies, il mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consuntivo, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comporta l'applicazione ex lege della sanzione, rappresentata dal divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Allo stato, in costanza di omessa pubblicazione in BDAP dei dati relativi al rendiconto 2017, al comune in parola è vietato, con decorrenza dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto 2017, procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

INEFFICIENTE CAPACITA' DI RISCOSSIONE

A tal specifico riguardo si è accertato:

1) Innanzitutto un errore nel calcolo delle percentuali di incasso delle entrate, in quanto effettuato assumendo come parametro le previsioni di entrata e non gli accertamenti.



A seguito del ricalcolo effettuato dalla sezione assumendo, correttamente, come parametro gli accertamenti, si è accertato un andamento altalenante, delle riscossioni in c/competenza del Titolo I e del titolo III dell'entrata;

2) l'impossibilità di rilevare in maniera univoca l'andamento della riscossione in c/residui e per recupero evasione tributaria nel quinquennio 2015/2019.

Più nel dettaglio:

- Andamento altalenante, delle riscossioni in c/competenza del Titolo I e del titolo III dell'entrata

Quanto ai rilievi inerenti l'efficienza della riscossione in c/competenza delle entrate di cui al titolo I e III **rileva il seguente prospetto inviato dall'ente:**

| Dati BDAP Ministero dell'Interno | | | | Dati da Questionario Corte Conti | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Tit. entr. | 2017 | residui | Perc. | Tit. entr. | 2017 | residui | Perc. |
| Tit. I | 440.740,92 | 140.958,70 | 31,98% | Tit. I | 440.740,92 | 140.958,70 | 31,98% |
| Tit. III | 473.090,84 | 100.706,69 | 21,29% | Tit. III | 473.090,84 | 100.706,69 | 21,29% |
| TOTALI | 913.831,75 | 241.665,46 | 26,45% | TOTALI | 913.831,75 | 241.665,46 | 26,45% |
| Tit. entr. | 2018 | residui | Perc. | Tit. entr. | 2018 | residui | Perc. |
| Tit. I | 880.859,64 | 889.178,83 | 100,94% | Tit. I | 880.859,64 | 889.178,83 | 100,94% |
| Tit. III | 897.141,78 | 94.774,98 | 10,56% | Tit. III | 897.141,78 | 94.774,98 | 10,56% |
| TOTALI | 1.778.001,42 | 983.953,81 | 55,34% | TOTALI | 1.778.001,42 | 983.953,81 | 55,34% |
| Tit. entr. | 2017 | competenza | Perc. | Tit. entr. | 2017 | competenza | Perc. |
| Tit. I | 1.959.871,34 | 1.021.055,98 | 52,10% | Tit. I | 1.959.871,34 | 1.021.055,98 | 52,10% |
| Tit. III | 1.044.785,49 | 1.486.504,60 | 142,28% | Tit. III | 1.044.785,49 | 1.486.504,60 | 142,28% |
| TOTALI | 3.004.656,83 | 2.507.560,58 | 83,46% | TOTALI | 3.004.656,83 | 2.507.560,58 | 83,46% |
| Tit. entr. | 2018 | competenza | Perc. | Tit. entr. | 2018 | competenza | Perc. |
| Tit. I | 1.916.496,91 | 195.984,24 | 10,23% | Tit. I | 1.916.496,91 | 195.984,24 | 10,23% |
| Tit. III | 960.076,61 | 146.204,51 | 15,23% | Tit. III | 960.076,61 | 14.604,51 | 1,52% |
| TOTALI | 2.876.573,52 | 342.188,75 | 11,90% | TOTALI | 2.876.573,52 | 210.588,75 | 7,32% |

Tuttavia, dalla disamina dello stesso, è innanzitutto emersa la erroneità del calcolo della percentuale effettuata dall'Ente, con specifico riferimento alla colonna relativa ai "Dati Questionario Corte conti", limitatamente alle entrate in c/competenza, in quanto basata sulle previsioni e non sugli accertamenti di competenza (cfr. Prospetto 1 SEZ. I.III Questionario 2017 e 2018, pag. 30).



Pertanto, si è reso necessario innanzitutto procedere a ricalcolare in termini percentuali gli incassi rapportati agli accertamenti di competenza, per il 2017/2018.

Di seguito si rappresentano in tabella i dati corretti, relativi alla sola colonna "Dati Questionario Corte conti" del sopra riportato prospetto, con specifico riferimento agli incassi in c/competenza.

| Entrate 2017 | Accertamenti in c/competenza | Incassi in c/competenza | % |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | (A) | (B) | Incassi/accert.ti in c/competenza |
| | | | (B/A*100) |
| Titolo I | 1.592.134,44 | 1.021.055,98 | 64,13 (% errata 52,10) |
| Titolo III | 1.966.091,58 | 1.486.504,60 | 75,61(% errata 142,28) |
| Entrate 2018 | Accertamenti in c/competenza | Incassi in c/competenza | % |
| | (A) | (B) | Incassi/accert.ti in c/competenza |
| | | | (B/A*100) |
| Titolo I | 2.720.042,13 | 195.984,24 | 7,21(% errata 10.23) |
| Titolo III | 146.339,51 | 146.204,51 | 99,91(% errata 15,23) |

Dal ricalcolo **così effettuato** è emersa **confermata una drastica riduzione nel 2018, rispetto al 2017**, degli incassi relativi alle **entrate del Titolo I** IN CONTO COMPETENZA, in quanto la percentuale è passata da 64,13% a 7,21%.

Non, invece, per le entrate di cui al **titolo III**, per le quali, diversamente da quanto attestato dall'ente in base a calcoli errati, è emerso un miglioramento della performance passando dal 75,61% al 99,91% nel 2018.

A seguito, poi, di un ulteriore approfondimento mediante disamina della relazione del revisore al rendiconto 2019, è, tuttavia, emerso che con specifico riferimento alle percentuali di incasso delle entrate di cui al TITOLO I si è registrato, invece, un aumento della stessa, in quanto pari al 59,35%, a fronte del 7,21% relativo al 2018.

Diversamente, invece, per le entrate relative al TITOLO III, laddove si è registrata una diminuzione rispetto al 2018, avendosi una percentuale pari al 33,54% a fronte del 99,91% relativo al 2018.

Ferma restando la notevole oscillazione dei dati sopra richiamati, l'Ente non ha riscontrato in modo esaustivo la richiesta, formulata in sede istruttoria, di precisare e motivare le ragioni della riduzione della percentuale di incasso, in un primo momento accertata con riferimento alle



entrate in c/competenza di cui al solo TITOLO I, limitandosi, al punto 1), lett. a) della nota di riscontro (ns. prot. n. 6187), a rappresentare, in modo laconico, **che "il dato riflette gli incassi ed il riversamento degli stessi sui capitoli di entrata"**. (cfr. PUNTO a) della pagina 2 della nota di riscontro prot. Ente n. 6125).

Alla luce, dunque, della rilevata oscillazione registratasi anche nel corso del 2019, permanevano non adeguatamente illustrate, con riferimento alla attività di riscossione delle entrate di cui al TITOLO I ed al TITOLO III, le ragioni dell'accertato andamento altalenante della stessa;

- **Impossibilità di rilevare in maniera univoca l'andamento della riscossione in c/residui e per recupero evasione tributaria nel quinquennio 2015/2019.**

Quanto al punto sub 2), in sede istruttoria si è richiesto all'Ente di motivare le ragioni per le quali era stata indicata come paria a "zero" la percentuale:

sia delle riscossioni a titolo di recupero evasione;

sia **della riscossione in conto residui**, nell'ultimo quinquennio, delle **entrate riferite, nello specifico**, all'IMU, TARSU-TIA-TARI, Sanzioni per violazione codice della strada, Proventi da permessi di costruire, Proventi acquedotto, Fitti attivi e canoni patrimoniali e Proventi canoni di depurazione (cfr. Questionario 2017 e 2018, pagg. 31, 32 e 33).

A tale ultimo proposito si chiedeva, altresì, di compilare un prospetto analitico sulla falsariga di quello indicato nel Questionario.

In riscontro a quanto sopra, l'Ente, nel fare presente che "sul Questionario gli importi in argomento non sono stati riportati analiticamente e distinti per i singoli tributi, in quanto in contabilità è stato istituito un unico capitolo di entrata e precisamente il Cap. 28 – 1010199", aveva fornito la tabella, che di seguito si riproduce per comodità di lettura, con la quale evidenziava le percentuali degli incassi complessivi per il periodo 2015/2019 (**All. 1 alla nota di riscontro in esame, prot. 6125**):

| INCASSI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| imu | 61,56% | 42,82% | 51,18% | 22,43% | 22,21% |
| tia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tari | 68,41% | 95,31% | 75,24% | 45,03% | 40,38% |
| tasi | 0,00 | 28,33% | 0,00% | 94,62% | 99,60% |
| tarsu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Rec. Ev. trib. | 0,00% | 12,38% | 41,64% | 0,27% | 13,32% |
| permessi costruire | 16,64% | 92,70% | 62,80% | 85,29% | 39,34% |
| codice della strada | 0,00 | 0,00% | 9,06% | 18,67% | 100,00% |
| acquedotto e depurazione | 47,50% | 45,55% | 11,24% | 12,51% | 66,19% |
| fida pascoli | 100,00% | 0,00% | 31,80% | 100,00% | 100,00% |
| canoni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- riscossione entrate in c/residui

Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta, sembrava che le percentuali indicate fossero relative all'incasso complessivamente inteso delle entrate in parola, nell'arco temporale in considerazione, sia in c/residui sia in c/competenza.

Le percentuali fornite, in pratica, sembravano fossero cumulative, relative, cioè, alla riscossione sia delle entrate in c/residui sia di quelle in c/competenza, non consentendo, in tal modo, di accertare in maniera analitica, come era stato richiesto in sede istruttoria, l'andamento diacronico della riscossione con specifico riferimento alle sole entrate in c/residui, oggetto specifico del rilievo, separatamente rispetto a quelle in c/competenza.

Il dubbio sopra avanzato risultava, peraltro, confermato dalla disamina della relazione del revisore al rendiconto 2019, laddove venivano rilevate, con specifico riferimento al trend della riscossione delle entrate in c/residui, percentuali completamente diverse rispetto a quelle di cui alla tabella in esame: ad es.: con riferimento all'IMU: per l'anno 2015: la tabella in esame reca una percentuale pari al 61,56%, mentre dalla relazione del revisore risulta il 51%; per l'anno 2016: il 42,82% dalla tabella ed il 46%, invece, per il revisore e così via. Discrasie rilevate anche con riferimento alla TARSU -TIA TARI ed ai proventi da acquedotto.

A fronte di quanto sopra, l'Ente si limitava, con riferimento, peraltro, al solo tributo ICI, anni 2006-2011, a precisare la definizione, da ultimo, con sentenza della cassazione **n. 4993/2020**, di un contenzioso incardinato nei confronti del consorzio ASI, con il conseguente riconoscimento di un credito a tale titolo in capo al comune di euro 580.386/00.

Ulteriori importi, poi, per complessivi euro 2.110.275,00 (vedi Allegato n. 15 dell'All. 2 alla nota di riscontro: cfr, più in particolare, la pag. 19 del ricorso presentato alla Commissione Tributaria di Salerno laddove il credito è quantificato come pari ad euro 2.110.275,00 e euro 2.100.275/00, come erroneamente dichiarato dall'Ente) inerenti agli anni 2014 e 2017, in quanto oggetto di un contenzioso pendente, sarebbero stati iscritti nel FCDE.



La suddetta circostanza, tuttavia, non offre alcun chiarimento in merito all'andamento della **riscossione della entrata tributaria in parola nell'arco temporale considerato**. La somma di euro 580.386/00, concerne infatti gli anni dal 2006-2011, non ricompresi nella indagine in questione. Quanto, invece, alla maggiore somma pari ad euro 2.110.275/00, pur riferita agli anni 2014 e 2017, oltre a non essere supportata da alcun documento idoneo a comprovarne la quantificazione, rappresenta, comunque, allo stato, un credito litigioso.

- riscossione entrate a titolo recupero evasione

Anche con riferimento alla riscossione delle **entrate a titolo di recupero evasione**, non è stata fornita, così come richiesto in sede istruttoria, una tabella a parte, con la quale illustrare in modo chiaro l'andamento del recupero della evasione, per ciascuno degli anni in esame, onde valutare e/o confermare il rilevato profilo di inefficienza.

In definitiva, pur sembrando emergere, rispetto alla originaria contestazione con la quale si era rilevata una riscossione pari a zero (secondo quanto indicato dall'Ente medesimo in sede di questionario), l'esistenza, comunque, di una attività di riscossione con riferimento alle entrate in questione, sia in c/residui sia a titolo di recupero evasione, **permaneva, tuttavia, allo stato non accertato e comprovato in modo analitico l'andamento della attività di riscossione in parola**.

Del resto anche il revisore nella relazione al rendiconto 2018 ha evidenziato, tra le criticità di rilievo, l'esigenza di rendere pienamente efficace l'azione di recupero dell'evasione e della riscossione corrente dei tributi, in modo da diminuire la crescita del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed evitare che l'Ente si possa trovare in situazioni di anticipazione di tesoreria. In merito, poi, alla qualità delle procedure interne e alle informazioni rese, il revisore stigmatizzava la assenza di interscambio di dati tra i vari Uffici.

In ragione di quanto sopra rimaneva allo stato non superato il rilievo in merito alle inefficienze in tema di riscossione delle entrate sopra indicate, in c/residui in c/competenza ed a titolo di recupero evasione, nell'arco temporale dal 2014 al 2019.

- memorie depositate dall'ente per l'adunanza pubblica

In merito a quanto sopra, l'Ente nelle memorie difensive ha confermato i dati già inviati e ha affermato che *"in presenza di già dichiarate carenze di personale in organico, l'Ente ha comunque cercato di attivare e porre in essere tutte le attività amministrative disponibili e previste dalle norme di riferimento"*.



Non è stato, tuttavia, in grado di chiarire se effettivamente le percentuali delle riscossioni siano state calcolate sulle previsioni o sugli accertamenti.

Ha altresì ribadito che, sotto lo specifico profilo organizzativo, **da un lato**, il servizio di riscossione coattiva delle Entrate Comunali è stato affidato, con **Delibera del C.C. n. 14 del 24/04/2018**, all'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, dall'altro che con la **Determina dirigenziale n. 141 del 28/05/2018** è stato affidato all'esterno il servizio di supporto e assistenza specialistica per la predisposizione degli avvisi di messa in mora per tributi comunali.

Ha, inoltre, precisato che il **servizio finanziario** fruisce di una **consulenza da parte della ditta NETPA SRL** di Avellino, della quale, tuttavia, non è stato chiarito l'oggetto, limitandosi a dichiarare che trattasi della predisposizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Con specifico riferimento, poi, al trend della **riscossione delle entrate in c/residui**, in merito, più in particolare, alla entrata rappresentata dalla IMU ed alla rilevante somma dovuta dall'ASI a tale titolo, l'Ente ha precisato che *"il procedimento di recupero è in corso di definizione, atteso che con Sentenza della Cassazione, già trasmessa, sono state concluse le fasi processuali e quindi il quantum deve essere corrisposto nella totalità degli accertamenti disposti nel tempo. La Direzione del vertice ASI ha proposto una dilazione dei pagamenti per la regolarizzazione del dovuto. Sono in corso le attività amministrative per formalizzarne l'atto da sottoscrivere reciprocamente"*.

Non ha specificato altro.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, permangono le criticità rilevate, tenuto conto che l'Ente:

- 1) non ha fornito risposta in merito alla percentuale delle riscossioni in c/competenza 2017 e 2018 del Titolo I e del Titolo III, calcolata non in modo corretto sulle previsioni e non sugli accertamenti.
- 2) non ha fornito risposta in merito alla oscillazione della predetta riscossione in c/competenza registratasi tra il 2017 e il 2019.
- 3) non ha fornito i prospetti separati, così come richiesto sia in fase istruttoria che in sede di deferimento, relativi alle singole entrate in c/residui e per recupero evasione, non consentendo una verifica dell'andamento della stessa;

I summenzionati rilievi, dunque, non possono ritenersi superati, con la conseguente necessità di procedersi al rilievo formale degli stessi ai sensi dell'art 148 bis, comma 1 dlgs 267/00.



Ed invero, pur nella consapevolezza delle attuali difficoltà/impossibilità per gli enti locali di garantire una efficace riscossione delle proprie entrate in ragione della nota pandemia da COVID-19, rileva, tuttavia, che trattasi di criticità che evidenziano, allo stato, una inefficienza che preesiste rispetto alla sopravvenuta pandemia.

Si impone, pertanto, allo stato, la necessità di formulare il rilievo in parola sollecitando codesto Ente ad intervenire e superare le stesse, onde garantire, per il futuro, l'efficace attività di riscossione delle proprie entrate.

Val la pena rammentare, in proposito, la rilevanza strategica di siffatta attività ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, in un contesto di finanza autonoma e non più derivata.

GESTIONE CRITICA DEI RESIDUI

In riferimento alla gestione dei residui si è contestato in sede istruttoria:

- il mantenimento dei residui passivi vetusti, ultra triennali, pur a fronte del dichiarato rispetto della tempestività dei pagamenti;
- l'incertezza sull'esistenza o meno della fattispecie dei crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, da individuare negli elenchi allegati al rendiconto annuale, indicandone, in tal caso, il loro ammontare complessivo.

Si è, inoltre, richiesto l'invio delle ultime due deliberazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi e la compilazione di una tabella *excel* finalizzata ad evidenziare la anzianità dei residui attivi iscritti in bilancio.

- riscontro istruttorio dell'ente:

Quanto ai residui passivi vetusti, l'Ente **non** ha fornito riscontro in merito agli stessi, bensì in merito alla gestione dei **solli residui attivi**.

L'Ente ha infatti trasmesso il rendiconto fornito dall'Agente della Riscossione — Agenzia delle Entrate Riscossioni, rilevando che tale rendiconto "*evidenzia un carico tributario al netto degli annullamenti pari ad € 745.573,07 per gli anni precedenti al 2019*". Ha, altresì, precisato che "*nel corso dell'esercizio 2019 sono stati emessi ruoli coattivi per il solo Tributo Tarsu/Tari anni 2012-2015 per complessivi € 479.885,00*".

Nel compilare la predetta tabella *excel*, che si riporta di seguito per comodità di lettura, sono stati forniti i dati relativi ai residui attivi (**di parte corrente**) relativi agli anni 2018 e 2019, dai quali è **emerso, altresì, comprovato un consistente aumento degli stessi:**



Tabella 1 2018 Anzianità dei residui e Principio contabile della contabilità economico - patrimoniale 4/3 punto 6.2 lettera b1)

| RESIDUI | Esercizi Precedenti | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totale |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Attivi Tit. I (A) | 2.494,29 | 55.875,16 | 102.965,85 | 1.628,48 | 29.555,53 | 2.524.425,89 | 2.716.945,20 |
| Attivi Tit. II (B) | 214.436,67 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 547.615,98 | 0,00 | 1.027.052,65 |
| Attivi Tit. III (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.625,60 | 142,28 | 384.767,88 |
| Totale Residui attivi di parte corrente (E=A+C+B) | 216.930,96 | 55.875,16 | 102.965,85 | 266.628,48 | 961.797,11 | 2.524.568,17 | 4.128.765,73 |
| Stato Patrimoniale e Attivo Crediti di funzionamento | Esercizi precedenti | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totale |

Tabella 1 2019 Anzianità dei residui e Principio contabile della contabilità economico - patrimoniale 4/3 punto 6.2 lettera b1)

| RESIDUI | Esercizi Precedenti | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Attivi Tit. I (A) | 0,00 | 15.875,16 | 86.710,71 | 1.628,48 | 23.797,29 | 2.367.543,92 | 792.093,92 | 3.287.649,48 |
| Attivi Tit. II (B) | 25.000,00 | 202.436,67 | 0,00 | 20.891,46 | 702.615,98 | 0,00 | 62.710,60 | 1.013.654,71 |
| Attivi Tit. III (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.260,09 | 193.072,52 | 0,00 | 564.810,77 | 835.143,38 |
| Totale Residui attivi di parte corrente (E=A+C+B) | 0,00 | 218.311,83 | 86.710,71 | 99.780,03 | 919.485,79 | 2.367.543,92 | 1.419.615,29 | 5.136.447,57 |
| Stato Patrimoniale Attivo | Esercizi precedenti | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totale |
| Crediti di funzionamento | | | | | | | | |

Il suddetto aumento è confermato anche dalla disamina delle banche dati in uso, con riferimento al biennio in parola e relativamente al dato complessivo dei residui attivi e passivi.



Di seguito si riportano i dati complessivi comprensivi dei residui sia di parte corrente sia di parte capitale.

| | 2018 | 2019 |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Residui attivi</i> | <i>5.717.092,93</i> | <i>10.824.372,88</i> |
| <i>Residui passivi</i> | <i>3.154.387,41</i> | <i>8.509.259,46</i> |

L'Ente, in definitiva, non ha fornito, in proposito, alcuna motivazione, limitandosi, in via generica, a fare riferimento ad un contenzioso incardinato nei confronti dell'ASI, da ultimo risolto in Cassazione in senso favorevole al comune medesimo, con il conseguente riconoscimento di un rilevante credito.

Nessun chiarimento ha, poi, fornito in merito ai crediti di dubbia e difficile esazione, essendosi l'Ente limitato a trasmettere la delibera di riaccertamento dei residui n. 65 del 29/06/2020 e n. 76 del 23/05/2019, corredate degli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare nell'anno successivo, dalle quali, però, nulla emergeva né in merito alla gestione dei predetti crediti di dubbia esigibilità né in merito all'ammontare e alle ragioni delle eventuali cancellazioni dei residui attivi e passivi.

-- memorie depositate dall'ente per l'adunanza pubblica

Le suddette criticità permangono confermate anche alla luce di quanto dedotto dall'ente con le memorie difensive depositate in vista della adunanza pubblica:

1) in merito al comprovato aumento dei residui passivi nel 2019, rispetto al 2018, riferisce che *"Per i dati trasmessi afferenti i residui, si ritiene far rilevare che gli stessi contemplano sia quelli di parte corrente e sia di parte in conto capitale, i cui quest'ultimi sono sicuramente di importo più elevato. La precisazione è mossa unicamente per poter essere di ausilio all'asserita mancata indicazione dell'andamento dei residui passivi, che sono in gran parte afferenti appunto alle spese in conto capitale. Nel consentirne la condivisione si rimanda all'analisi, se pur limitata all'anno 2019 e I- II-III trimestre 2020, dell'indice della tempestività dei pagamenti"*.

A riguardo, l'istruttoria condotta ha consentito di accertare, invece, che, nel 2019, in parte capitale i residui iscritti sono solo quelli relativi al Titolo VII (V. Allegato 2 alle memorie dell'Ente), mentre, l'incidenza maggiore sul totale dei residui passivi è data dai residui del Titolo I (Residui complessivi pari a € 3.026.117,61) e del Titolo III (Residui complessivi pari a € 5.106.197/89), entrambi rappresentativi della parte corrente.

2) nulla specifica l'ente in merito all'aumento mediamente rilevante dei residui attivi nel 2019, rispetto al 2018 e all'aumento dei residui attivi e passivi rilevato dalle banche dati 2018 e 2019.



- 3) non riscontra alcunché in merito alla esistenza o meno dei crediti di dubbia o difficile esazione;
- 4) con riferimento, poi, alla contestata mancata trasmissione degli atti relativi alle cancellazioni dei residui attivi e passivi ed alla indicazione delle relative motivazioni, si è limitato a precisare, in sede di adunanza pubblica, da un lato che la copiosità dei relativi atti ne ha impedito l'invio, dall'altro che, comunque, le motivazioni rese dai singoli dirigenti sarebbero insufficienti..

In ragione di tutto quanto sopra, dunque, le sopra riportate contestazioni non possono ritenersi superate, con la conseguente necessità di doversi procedere, ai sensi dell'art 148 bis, comma 1 d. lgs 267/00, alla formulazione dei seguenti rilievi:

- 1) mancata giustificazione del mantenimento dei residui passivi vetusti (ultratriennali);
- 2) aumento mediamente rilevante dei residui attivi nel 2019, rispetto al 2018;
- 3) aumento dei residui passivi rilevato dalle banche dati 2018 e 2019;
- 4) mancata conferma in merito alla esistenza o meno dei crediti di dubbia o difficile esazione;
- 5) mancata trasmissione degli atti relativi alle cancellazioni dei residui attivi e passivi ed indicazione delle relative motivazioni.

Le criticità in parola acquisiscono indubbio rilievo in quanto idonee ad incidere sul mantenimento degli equilibri di bilancio, atteso che una non corretta gestione dei residui incide in via diretta sulla determinazione del risultato di amministrazione, con la concreta possibilità di determinarne una quantificazione non veritiera.

CASSA

Dalla disamina Questionari 2017 e 2018 (pag. 25 e ss.) è emerso:

per il 2017, squilibri in c/residui sia di parte corrente, per -€ 31.825,78, sia di parte capitale, per -€ 536.560,90.

per il 2018, squilibri di parte corrente in c/competenza per -€ 603.554,13 e squilibri in c/residui per la parte capitale per -€ 85.620,11.

In sede istruttoria si è chiesto all'Ente di motivare le ragioni dei suddetti squilibri, invitando, nel contempo, lo stesso a compilare la tabella in excel (**di seguito riportata per comodità di lettura**) relativa alle verifiche di cassa dell'ultimo triennio:

| ESERCIZIO 2017 | SIOPE | Conto difatto (a) | Conto di diritto (b) | Differenze (b-a) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa iniziale 01/01/2017 | 591.341,81 | 591.341,81 | 591.341,81 | 0,00 |
| Entrate 2017 | 8.439.809,02 | 8.439.809,02 | 8.439.809,02 | 0,00 |



| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------|
| spesa 2017 | 7.993.029,67 | 7.993.029,67 | 7.993.029,67 | 0,00 |
| Differenza | 1.038.121,16 | 1.038.121,16 | 1.038.121,16 | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali Pagamenti da regolarizzare con mandati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2017 | 1.038.121,16 | 1.038.121,16 | 1.038.121,16 | 0,00 |

| ESERCIZIO 2018 | SIOPE | Conto di fatto (a) | Conto di diritto (b) | Differenze (b-a) |
|---|--------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Fondo di cassa iniziale 01/01/2018 | 1.038.121,16 | 1.038.121,16 | 1.038.121,16 | 0,00 |
| Entrate 2018 spesa 2018 | 8.128.060,92 | 8.128.060,92 | 8.128.060,92 | 0,00 |
| | 8.497.546,47 | 8.497.546,47 | 8.497.546,47 | 0,00 |
| Differenza | 668.635,61 | 668.635,61 | 668.635,61 | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali Pagamenti da regolarizzare con mandati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2018 | 668.635,61 | 668.635,61 | 668.635,61 | 0,00 |

| ESERCIZIO 2019 | SIOPE | Conto difatto (a) | Conto di diritto (b) | Differenze (b-a) |
|---|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Fondo di cassa iniziale 01/01/2019 | 668.635,61 | 668.635,61 | 668.635,61 | 0,00 |
| Entrate 2019 spesa 2019 | 9.082.885,94 | 9.082.885,94 | 9.082.885,94 | 0,00 |
| | 9.066.074,40 | 9.066.074,40 | 9.066.074,40 | 0,00 |
| Differenza | 685.447,15 | 685.447,15 | 685.447,15 | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali Pagamenti da regolarizzare con mandati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2019 | 685.447,15 | 685.447,15 | 685.447,15 | 0,00 |

- memorie depositate dall'ente per l'adunanza pubblica

Nulla è stato specificato in merito agli squilibri rilevati, né in sede di riscontri istruttori né che con le memorie difensive depositate in vista della pubblica adunanza.



Gli stessi hanno, nello specifico caso in esame, una peculiare rilevanza, sia in ragione della presenza di pignoramenti presso il Tesoriere che incidono sulle entrate correnti dell'Ente (**€ 122.021,22, nel 2015, € 436.605,12, nel 2016, € 447.634,17, nel 2017, € 220.547,22, nel 2018 e € 945.362,16, nel 2019**), sia in ragione delle sopra rilevate inefficienze in tema di riscossione e di gestione dei residui, suscettibili di incidere, in modo concreto, in senso peggiorativo sugli equilibri di bilancio.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il Collegio, allo stato, accerta che **permane non superato il rilievo** relativo agli accertati squilibri di cassa in c/residui ed in c/competenza, la cui rilevanza, nello specifico caso all'esame, deve essere valutata anche e soprattutto alla luce delle ulteriori criticità, di cui subito appresso, in merito al **reiterato ricorso** sia alle anticipazioni di tesoreria sia alle entrate vincolate ex art 195 tuel, **entrambe non integralmente ricostituite a fine esercizio**.

ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA, CASSA VINCOLATA E RISPETTO DELL'ART. 195 TUEL IN MERITO ALLE ENTRATE VINCOLATE

- anticipazioni di tesoreria

Con specifico riferimento alle **anticipazioni di tesoreria**:

per il 2017, dall'esame del Questionario (pag. 28) è stata rilevata una **anticipazione non restituita al 31/12** di € **27.919,75**. Siffatto dato, peraltro, non trova rispondenza con la banca dati di Finanza locale 2017 in quanto al Titolo V- *Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere* risulta iscritto un residuo passivo per **solì € 431,14**;

per il 2018 sono emerse incongruenze nel Questionario (pag. 28) dove risulta che le anticipazioni da restituire sono pari a **"zero"**, mentre dai dati BDAP risulta, un residuo passivo di € **3.163,96 iscritto al Titolo V**.

Ciononostante, nel Questionario 2018 (Dom. Prel. n.3, pag. 3) si è, invece, attestato che "i dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili".

Rispetto alle suddette incongruenze l'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha precisato quanto segue:

a) **per il 2017**, "il dato contabile riportato nel questionario risulta essere errato e quindi si chiede di poter rettificare ed uniformare il dato di cui al Titolo V del rendiconto pari **ad €. 431,14**. Lo stesso in sede di riaccertamento dei residui nell'esercizio 2018 risulta cancellato per insussistenza".



b) per il 2018, "nel rendiconto 2018 dalla contabilità risultano assunti numero due impegni per restituzione anticipazione all'economista. In sede di riaccertamento detto importo è cancellato per insussistenza".

Dagli ulteriori accertamenti istruttori condotti è, tuttavia, emerso quanto segue:

1) con riferimento al 2017, dai dati SIOPE risultavano anticipazioni di tesoreria per un importo pari a € 1.782.407,31 e pagamenti per chiusura anticipazioni per € 1.511.487,56. Si riscontrava, quindi, **una differenza di importo non restituita** pari a **€ 270.919,75** (diversamente da quanto risultava dal questionario dove era indicato, invece, l'importo di € 27.919,75). Tale importo non risultava iscritto al residuo passivo di competenza del Titolo V- *Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*.

Fermo restando, poi, che, come già precisato, si trattava di un residuo pari ad euro 270.919,75 e non euro 27.919,75, si evidenziava, comunque, che la somma pari ad € 431,14 (cfr. sub b) costituisce, in realtà, un ulteriore e differente residuo passivo derivante dalla gestione 2016, cancellato, peraltro, nel 2018 per insussistenza (cfr. pag. 4, punto 4, della nota dell'Ente prot. n. 6125).

2) riguardo al 2018, l'Ente ha riscontrato che il residuo passivo di € 3.163,96 iscritto al *Titolo V- Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere* - in sede di riaccertamento "è cancellato per insussistenza". Tuttavia, ciononostante, il predetto importo risulta **nuovamente iscritto** nella gestione 2019 come residuo passivo proveniente dall'esercizio precedente.

Alla luce di quanto sopra, si è, dunque, reso necessario sollecitare l'Ente, mediante istanza di deferimento, a fornire ulteriori chiarimenti sulla reale situazione delle anticipazioni ordinarie di cassa, con particolare riferimento alla mancata integrale restituzione delle stesse rilevata in sede istruttoria.

- cassa vincolata

In merito alla **CASSA VINCOLATA**, l'Ente, in sede di riscontro istruttoria, ha trasmesso, debitamente compilate, le sottostanti tabelle (**Tab. 3, Tab. 4 e Tab. 5**).

Tab. 3)

| ANNO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Importo dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL | 975.024,00 | 1.553.783, | 1.508.121,31 | 1.246.688,58 | 1.872.909,36 | |



| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL | 975.024,00 | 1.553.783, | 1.508.121,31 | 1.246.688,58 | I .498.327,49 | come da comunicazione Tesoriere |
| Entità dell'anticipazione richiesta oltre i 3/12 e fino ai 5/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Giorni di utilizzo dell'anticipazione | 243,00 | 116,00 | 91 | 0,00 | 0,00 | come da comunicazione Tesoriere |
| Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata | | 708.497,05 | 189.709,18 | 0,00 | 0,00 | come da comunicazione Tesoriere |
| Importo anticipazione non restituita al 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | come da comunicazione Tesoriere |
| Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/ 12 | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | come da comunicazione Tesoriere |
| Consistenza delle entrate a specifica destinazione non refluite in cassa vincolata all'1/01/ (A) | 200.486,05 | 108.459,38 | 146.478,41 | 0,00 | 283.536,11 | come da comunicazione Tesoriere |
| Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata all'1/01/ (B) | 66.057,11 | 1.346.185,92 | -34.396,17 | 936.211 | 779.262,65 | come da comunicazione Tesoriere |
| Importo delle entrate a specifica destinazione riscosse nell'esercizio (C) | 3.746.804,29 | 2.225.168,05 | 1.493.897,33 | 796.668,39 | 392.448,65 | come da comunicazione Tesoriere |
| Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti delle spese alle quali sono destinate (D) | 2.500.721,73 | 2.785.344,44 | 899.272,16 | 495.652,66 | 550.157,95 | |
| Consistenza delle entrate vincolate al 31/ 12/2013 (E=A+B+C-D) | 1.512.625,72 | 894.468,91 | 706.707,41 | 1.237.227,35 | 905.089,46 | |
| Importo delle entrate a specifica destinazione utilizzate nell'esercizio per i pagamenti di altre spese, la cui consistenza non è stata ricostituita a fine esercizio (F) | 109.081,65 | 151.563,55 | 0,00 | 284.295,87 | 109.867,28 | |
| Consistenza delle entrate refluite in cassa vincolata al 31/ 12/ (G=E-F) | 1.403.544,07 | 742.905,36 | 706.707,41 | 952.931 | 795.222,18 | |
| cassa vincolata fine anno come da comunicazione Tesoriere | 1.403.544,07 | 742.905,36 | 706.734,41 | 952.931,48 | 795.222,18 | |

Tab. 4) - Cassa vincolata - Evoluzione della cassa vincolata non ricostituita



| Codice | Residuo attivo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|--|------------|----------------|----------------|------|------|
| 9.01.99.06.002 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | NON TENUTO | 9.01.99.99.999 | 9.01.99.99.999 | 0,00 | 0,00 |
| | Residuo passivo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 7.01.99.06.002 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | NON TENUTO | 7.01.99.99.999 | 7.01.99.06999 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 5)

| Tabella 5 Entrate | | | | | | |
|-------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| codici SIOPE | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | NON TENUTO | 9.01.99.99.999 | 9.01.99.99.999 | 1.898.845,59 | 2.281.389,98 |
| 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | NON TENUTO | 9.01.99.99.999 | 9.01.99.99.999 | 1.614.549,72 | 2.455.818,57 |
| Tabella 5 Uscite | | | | | | |
| Codici SIOPE | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | NON TENUTO | 7.01.99.99.999 | 7.01.99.99.999 | 1.898.845,59 | 2.281.389,98 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | NON TENUTO | 7.01.99.99.999 | 7.01.99.99.999 | 1.614.549,72 | 2.455.818,57 |

Dall'esame dei dati di cui alle tabelle in parola è emerso:

(cfr tab 3) che la cassa vincolata effettiva al 31/12 è pari a:

- € 1.403.544,07, **nel 2015**;
- € 742.905,36, **nel 2016**;
- € 706.734,41, **nel 2017**;
- € 952.931,48, **nel 2018**;



- € 795.222,18, **nel 2019.**

Dalla Tabella 3 è emerso, inoltre, che le entrate **ex art. 195 non ricostituite** al 31/12 sono pari a:

- € 109.081,65, **nel 2015;**
- € 151.563,55, **nel 2016;**
- € 0,00, **nel 2017;**
- € 284.295,87, **nel 2018;**
- € 109.867,28, **nel 2019.**

A tal specifico riguardo, l'Ente ha precisato che le entrate vincolate sono state oggetto di rendicontazione contabile per il 2017-2018-2019, mentre per il 2015 e 2016, "a seguito di attacchi informatici da parte di Criptolocker e di distruzione delle apparecchiature informatiche (come già dichiarato nel precedente incontro-verbale dell'11/12/2017 con la dott.ssa Sciarelli, incaricata da codesto Organo di Controllo, per una precedente verifica contabile) , i dati sono stati ricostruiti e i codici siope purtroppo non diversificati nei codici 9.01.99.06.001, 9.01.99.06.002, ma inglobati in 9.01 99.06.999, ed i codici 7.01.99.06.001 e 7.01.99.06.002 inglobati in 7.01.99.06.999".

Si era, altresì, precisato che "per gli anni 2016 e 2017, nella codifica di cui all'indicazione in tabella non erano stati inseriti i sottocodici di cui all'analisi contabile".

L'Ente a supporto della summenzionata dichiarazione ha fornito delle stampe a "video" della movimentazione degli incassi e degli utilizzi delle somme vincolate per gli anni 2016 e 2017, riportandosi agli atti di cui all'Allegato 3 alla nota di riscontro istruttorio.

Tuttavia, dall'analisi della documentazione prodotta è emerso che, addirittura, **la cassa non reintegrata nel 2016 è pari a € 1.625.921,38, e nel 2017 è pari a € 401.318,25.**

La divergenza in parola è emersa, più in particolare, dall'esame proprio delle summenzionate stampe "video", prodotte, come si diceva, dall'ente medesimo, dalle quali risultano, **per il 2016, somme vincolate introitate per € 4.414.656,04 e ricostituite per € 2.788.734,66 e, per il 2017, risultano somme introitate per € 1.443.694,74 e somme ricostituite per € 1.042.376,49.**



Alla luce di quanto sopra, allo stato permaneva non chiarito l'avvenuto reintegro della cassa vincolata, secondo quanto sopra rilevato.

- memorie depositate dall'ente per l'adunanza pubblica

Riguardo alle anticipazioni di tesoreria e alla cassa vincolata, l'Ente nelle memorie difensive ha rappresentato quanto segue: *"l'anticipazione di tesoreria è stata sempre reintegrata al termine di ogni esercizio, purtroppo le difformità sono dovute unicamente ai discordanti dati contabili che si sono generati a seguito dell'incresciosa perdita dei dati stessi - Criptolocker -. In merito alla cassa vincolata il reintegro è avvenuto anch'essa al termine di ogni anno di riferimento, in virtù del fatto che il Tesoriere ne ha sempre imposto e controllato il ricostituirsi, come si evince dalla documentazione già trasmessa. Le distonie sono dovute unicamente alla ricostruzione dei dati".*

Alla luce di tutto quanto sopra, non risultano adeguatamente chiarite le sopra rilevate discrasie e la avvenuta restituzione o meno delle anticipazioni ed il reintegro della cassa vincolata, con la conseguente necessità di formulare a tale specifico proposito un rilievo ai sensi dell'art 148 bis comma TUEL.

Giova, altresì, richiamare l'Amministrazione al rispetto delle linee guida adottate dalla agenzia per l'Italia digitale (AGID), ai sensi dell'art. 50 bis comma 3 del dlgs 80/05, sulla Continuità Operativa (CO) ed il Disaster Recovery nella Pubblica Amministrazione, onde evitare la definitiva perdita dei dati fondamentali per la vita dell'ente medesimo e la collettività amministrata, in caso di improvvisi malfunzionamenti del sistema informatico.

FCDE

Dal Questionario 2017 (pag. 9) si è evinto che nella determinazione, a consuntivo, del FCDE c/residui, l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, in modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Dal Questionario 2018 (pag. 9), è, altresì, emerso che l'Organo di revisione "ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento".



Dai medesimi questionari si è rilevato che per entrambi gli esercizi e con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili "non ricorre la fattispecie" della eliminazione di quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

Ancora, dalla disamina dei dati contabili dell'Ente si è riscontrata la esistenza di accantonamenti a titolo di FCDE per un importo pari ad € 571.078,46, nel 2017, e per un importo pari a € 930.965,85, nel 2018.

Riguardo ai predetti accantonamenti a titolo di FCDE, questa Sezione al fine di verificarne la congruità presunta ha fatto ricorso ai criteri di calcolo desumibili dall'esempio n. 5 dell'All. 4/2 D.lgs. n. 118/2011.

Dalla applicazione di quanto sopra è emerso quanto segue:

per il 2017 il fondo avrebbe dovuto essere pari ad € 955.970,71;

per il 2018 il fondo avrebbe dovuto essere pari ad € 1.887.992,94

L'importo era stato ottenuto facendo riferimento alla riscossione storica del periodo 2014/2018 (criterio della media semplice quinquennale), ma senza poter considerare i dati del riaccertamento straordinario 2014 in quanto la Sezione non disponeva della relativa delibera di riaccertamento .

In questa prima fase, si teorizzava, quindi, uno scarto tra l'abbattimento teorico (e prudenziale) del modello e quello reale di € 384.892,25, per il 2017, e di € 957.027,09, per il 2018.

Alla luce di tutto ciò, in fase istruttoria si chiedeva all'Ente di fornire copia della delibera di riaccertamento straordinario e di giustificare lo scarto, illustrando le modalità di costruzione del FCDE.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha trasmesso copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 25/05/2015 con relativo parere del revisore dei Conti e i prospetti contabili riepilogativi del Titolo I e III delle entrate riferite all'esercizio 2015, nonché nota a firma del Responsabile dell'area Finanziaria in merito agli adempimenti connessi al riaccertamento e di competenza dei vari Responsabili di P.O.. In merito alla summenzionata documentazione, l'Ente ha precisato di avere omesso la trasmissione delle singole schede firmate, quale attestazione di veridicità dei valori contabili in argomento, atteso che risulterebbero di elevata riproduzione e di difficile trasmissione.



Altresì, in via prioritaria ha fatto rilevare che dal riaccertamento straordinario non si è determinato un risultato negativo, tant'è che negli anni a seguire non si registrano quote di rientro da disavanzo tecnico dovuto al riaccertamento straordinario.

L'Ente ha, inoltre, evidenziato che *"quanto alle differenze, di cui alle tabelle di codesto Organo di Controllo, sono da ritenersi dovute ai dati significativi di cui alla nota vicenda "recupero Imu da contribuente ASI". Si rappresenta che, per effetto della sentenza della Cassazione favorevole al Comune, l'Asi ha chiesto di addivenire entro tempi brevi alla regolarizzazione e versamento delle somme dovute, non solo derivanti dalla Sentenza ma anche per quelle relative agli anni successivi al 2011 e per gli importi annuali da versare. Si precisa altresì che in sede di redazione dei bilanci di previsione gli importi iscritti già sono determinati al disotto del loro valore effettivo, ciò per una maggiore prudenza contabile. Di tanto si forniranno tempestive notizie e aggiornamenti laddove codesto Organo di Controllo lo riterrà necessario. Per quanto sopra descritto ci si riporta agli atti di cui Allegato n. 5".*

In seguito ad attenta disamina della predetta documentazione, questa Sezione ha accertato che il fondo avrebbe dovuto essere pari ad € 803.249,41, per il 2017 e ad € 1.743.086,89, per il 2018, confermandosi, dunque, la esistenza di uno scarto rispetto all'accantonamento quantificato dall'ente anche se ridotto, rispetto al rilievo iniziale, ad € 232.170,95, per il 2017, e ad € 811.745,76 (dato ottenuto considerando il FCDE per € 931.341,13), per il 2018.

Il Magistrato istruttore, dunque, in ragione di tutto quanto sopra, ha deferito l'Ente, accertando la permanenza dello scarto sopra quantificato ed inoltre contestando la inidoneità dei dati trasmessi dall'Ente medesimo al fine di verificare compiutamente (e non in modo solo presuntivo) la congruità del fondo in parola.

A tal ultimo riguardo, giova porre in evidenza che, ai fini della determinazione del FCDE, i nuovi principi contabili consentono all'Ente di scegliere quali crediti far rientrare nel calcolo ovvero escludere ulteriori entrate, oltre a quelle specificatamente individuate dal principio stesso, ma è indubbio che tale possibilità richiede una chiara e dettagliata evidenziazione delle poste escluse, oltre che una esplicita rappresentazione delle motivazioni, al fine di favorire gli opportuni approfondimenti e verifiche da parte delle Sezioni di controllo nell'ambito delle proprie funzioni. Lo scarto, quindi, tra i due calcoli (quello effettuato dall'Ente e quello effettuato dalla Sezione) potrebbe scaturire dai diversi cluster di residui attivi presi a riferimento. Si imponeva, pertanto, la regolare trasmissione di tali ulteriori dati di dettaglio onde consentire il sindacato di legittimità e regolarità intestato a questa sezione regionale di controllo in ordine alla correttezza del calcolo del FCDE.



Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra, considerati anche i rilievi sollevati con riferimento alla scarsa capacità di riscossione delle entrate, risulta ancor più probabile la errata quantificazione del FCDE in esame con possibili ricadute anche in termini di non veritiera determinazione del risultato di amministrazione.

Ciò stante, ai sensi dell'art 148 bis TUEL, si invita l'Ente ad intervenire tempestivamente onde superare le criticità sopra contestate e contestualmente aggiornare il calcolo del proprio FCDE.

- ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI LIQUIDITÀ E COSTRUZIONE DEL FAL

Si riportano di seguito le tabelle trasmesse in fase di riscontro dall'Ente riguardo alle anticipazioni di liquidità.

| TABELLA ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE DI LIQUIDITA' - UTILIZZO | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Art. 1, comma 13 D.L. n. 35/2013 | | | | | | |
| Acconti e saldi | Accertato e incassato | Data accer./Inc | Pagato al 31/12/2013 | Pagato * ad oggi | Debiti rimasti da estinguere | Note |
| I ^trance | 446.978,00 | Rev. N. 53 del 04/06/2013 | 446.978,00 | 0,00 | 0,00 | allegati elenchi creditori |
| Il trance | 446.978,00 | Rev. 109 del 08/11/2013 | 446.978,00 | 0,00 | 0,00 | allegati elenchi creditori |
| Totale | 893.956,00 | | 893.956,00 | | 0,00 | |
| Art. 8, comma 6 D.L. n. 78/2015 | | | | | | |
| Acconti e saldi | Accertato e incassato | Data accer./Inc | Pagato al 31/12/2015 | Pagato * ad oggi | Debiti rimasti da estinguere | Note |
| I ^trance | 1.247.769,72 | Rev. 273 del 22/12/2015 | 1.247.769,72 | 0,00 | 0,00 | Copia Dist. Creditori |
| II ^trance | | | | | | Copia Dist. Creditori |
| Totale | 1.247.769,72 | | 1.247.769,72 | | 0,00 | |



| Anticipazione liquidità – sEntenza Corte costituzionale n. 4/2020 – costituzione vincolo su avanzo amministrazione | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipologia Ant.Liq. | Debito residuo 2017 | Rata I Sem. 2018 | Rata II Sem. 2018 | Rata I Sem. 2019 | Rata II Sem. 2019 | Debito residuo per vincolo fondo |
| Anticipazione Liq. D.L. 78/2015 | 1.168.275,80 | 46.452,84 | 46.452,84 | 46.452,84 | 46.452,84 | 982.464,44 |
| Anticipazione Liq. D.L. 35/2013 | 407.354,71 | 24.187,68 | 24.187,68 | 24.187,68 | 24.187,68 | 310.603,99 |
| TOTALE SOMMA DA VINCOLARE | | | | | | 1.293.068,43 |

(Tab. 6)

| Anticipazione estremi di legge | Accertato e Incassato | Data accert/incass | Pagato al 31.12.2018 | Pagato* ad oggi | Debiti rimasti da estinguere |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| DL35/2013 per euro 893.956,00 | 446.978,00 | 07/06/2013 | 8.993.956,00 | 0 | 0 |
| | 446.978,00 | 08/11/2013 | | 0 | 0 |
| DL 78/2015 per euro 1.247.769,72 | 1.247.769,72 | 22/12/2015 | 1.247.769,72 | 0 | 0 |

Dai dati sopra esposti e dai documenti forniti dall'Ente (v. *Allegato 6* alla nota di riscontro) è emerso quanto segue:

- **anticipazioni ai sensi del D.L. 35/2013** per l'importo complessivo di € 893.956,00, diviso in due tranche di € 446.978,00 (Rev. N. 53 del 04/06/2013 e Rev. N. 109 del 8/11/2013), totalmente utilizzato per i pagamenti alla data del 31/12/2013;
- **anticipazioni, in una unica tranche, ai sensi del D.L. 78/2015** per l'importo complessivo di € 1.247.769,72 (Rev. 273 del 22/12/2015), completamente utilizzato per i pagamenti al 31/12/2015.

Infine, dalle tabelle fornite dall'Ente è, altresì, emerso che al 31/12/2019 vi era un debito residuo ancora da rimborsare alla Cassa DD.PP. pari ad € 982.464,44 per le anticipazioni liquidate ai sensi del D.L. 78/2015 e pari ad € 310.603,99 per le anticipazioni liquidate ai sensi del D.L. 35/2013, per un totale complessivo di € 1.293.068,43.

A tal specifico riguardo, l'Ente si è limitato a precisare che la somma di € 1.293.068,43 "è stata vincolata con l'approvazione del rendiconto di gestione 2019 che ha determinato un risultato di amministrazione pari ad € 3.000.560,57, in applicazione dei richiami del nostro Istituto e da ultimo della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28/01/2020".

Alcun riscontro è stato, invece, fornito alla richiesta istruttoria di specificare la tecnica di contabilizzazione adoperata dal 2013 al 2018.



Inoltre, tenuto conto che il medesimo Ente dichiarava di non essersi avvalso della possibilità di appostare il FAL nel FCDE, non ha chiarito le ragioni del mancato accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione dal 2015 al 2018, con il passaggio alla contabilizzazione armonizzata (cfr. Prospetti risultati di amministrazione 2015/2018 in cui il FAL è pari a zero).

- inadempimenti agli obblighi di pubblicazione dati

Rileva, altresì, che sul sito web istituzionale, alla SEZIONE TRASPARENZA "IBAN e Pagamenti informatici" risulta **pubblicata solo la prima tranche dei pagamenti finanziati con la anticipazione di cui al dl 35/13.**

Mentre nulla risulta per i pagamenti finanziati con la anticipazione di cui al dl 78/2015.

Non risulta pubblicato nemmeno l'indice della tempestività dei pagamenti.

A tal specifico proposito giova rammentare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 35/2013, le pubbliche amministrazioni assegnatarie dei relativi fondi hanno, tra l'altro, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco completo dei fornitori interessati da tale intervento «per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento» (art. 6 cit.), specificandosi, inoltre, che **l'omissione della predetta pubblicazione «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito»** (art. 6 cit.).

Ulteriore obbligo di pubblicazione dei dati inerenti i pagamenti eseguiti dalle PA è disciplinato, più in generale, dall'art 4 bis, comma 2, dlgs 33/13, a tenore del quale "Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, **in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti** e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari".

La violazione di siffatto obbligo di pubblicazione è sanzionata ai sensi dell'art 46, comma 1 e 1-bis, del medesimo dlgs 33/13, secondo cui: "L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigentecostituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla



performance individuale dei responsabili" (Cfr ANAC, atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017).

- memorie depositate dall'ente per l'adunanza pubblica

Con le memorie difensive l'Ente ha controdedotto:

riguardo alla contabilizzazione del FAL e del suo accantonamento al risultato di amministrazione, che "Oltre a quanto già indicato nella precedente nota, in cui veniva data "certezza" della piena osservanza del dispositivo della "Corte costituzionale" in merito "all'accantonamento obbligatorio" delle risorse "rese libere" a seguito dell'"anticipazione di liquidità" si rappresenta che l'Amministrazione Comunale, **già sugli esercizi in osservazione, per evitare che si potessero generare effetti espansivi sulla capacità di spesa, ha sempre "vincolato" il risultato positivo di amministrazione" pur senza indicarne l'importo in un fondo denominato Fondo anticipazione di liquidità (FAL) non impegnabile. Solo a seguito del DM 1° agosto 2019, che introduce i nuovi punti 3.20-bis e 3.20-ter dedicati alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, le stesse sono contabilizzate tra le accensioni di prestiti, con l'accantonamento in bilancio, con vincolo, del risultato di amministrazione in modo tale da non gravare sul risultato di competenza del nuovo prospetto degli equilibri. Pertanto l'accantonamento è stato disposto in conformità dei parametri di legge al 100% della quota da restituire alla Cassa DD.PP".**

Riguardo ai rilievi mossi dalla Sezione in merito alla mancata pubblicazione della tempestività dei pagamenti e dei dati inerenti i pagamenti effettuati ai sensi del dl 35/13, ha rappresentato che "i dati contabili progressivi, ricostruiti in banca dati, a seguito di **attacchi informatici** da parte di Criptolocker, come già evidenziato e posto all'attenzione di codesto On.le Organo di Controllo, purtroppo non ne consente l'estrazione, atteso che, il parametro necessita della registrazione sistematica dell'arrivo delle fatture elettroniche nel sistema di software, peraltro affidato nell'anno 2019 da una nota e più efficiente società informatica. Ad ogni buon conto, al fine di poter dare compiuta dimostrazione circa l'attenzionamento all'adempimento in parola, si allegano alla presente nota le elaborazioni trimestrali dell'anno 2019, nonché quella annuale e le prime tre verifiche trimestrali per l'anno 2020. Gli elaborati in parola sono stati altresì pubblicati in "Amministrazione Trasparente" alla Sezione di I° Livello "Pagamenti dell'Amministrazione" sottosezione di II Livello "Indicatori di tempestività dei pagamenti" (Allegato.3)".



Con specifico riferimento, poi, alle **omissioni concernenti la pubblicazione dei dati inerenti pagamenti finanziati con la anticipazione di cui al dl 35/13**, nulla avendo riscontrato in sede di memorie scritte, solo nel corso della adunanza pubblica l'Ente ha preso atto del rilievo in parola, impegnandosi ad intervenire.

Alla luce di quanto sopra esposto:

con riferimento alla contabilizzazione della anticipazione di cui al dl 35/13, si prende atto dell'avvenuto accantonamento del FAL ai sensi della Sentenza Costituzionale n. 4/2020;

Con riferimento alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti, occorre rilevare che allo stato non risultano pubblicate le elaborazioni del 1° trimestre 2019;

Con riferimento alla pubblicazione dei dati inerenti i pagamenti finanziati con le anticipazioni ai sensi del DL 35/13, rileva che allo stato risulta pubblicata solo la prima tranche degli stessi.

A tal ultimo riguardo rileva, più in particolare, la violazione del disposto di cui al citato art. 6 del D.L. n. 35/2013.

L'omissione in parola è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito» (art. 6 cit.).

Rileva, altresì, la violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati inerenti i pagamenti eseguiti dalle PA di cui al citato art 4 bis, comma 2, dlgs 33/13, con conseguenti ricadute in termini di **valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, dlgs 33/13 ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.**

Con riferimento alla tecnica di contabilizzazione adoperata dal 2013 al 2018, rileva, innanzitutto, che non è stato fornito alcun riscontro al rilievo formulato in proposito.

Rileva, inoltre, che **non** sono state chiarite le ragioni del mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del FAL dal 2015 al 2018, come previsto con il passaggio alla contabilizzazione armonizzata (cfr. Prospetti risultati di amministrazione 2015/2018 in cui il FAL è pari a zero), essendosi provveduto a tanto solo nel 2019.



L'ente, infatti, non essendosi avvalso della possibilità di appostare il FAL nel FCDE, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del DI 78/2015, avrebbe dovuto procedere ad un formale accantonamento del FAL, non rinvenuto nella contabilità relativa al predetto arco triennale (2015-2018).

- FONDO RISCHI E ONERI

In riscontro a specifica richiesta istruttoria L'Ente forniva i dati di seguito esposti:

Tab. 8)

| Ordine cronologico di arrivo della citazione o ricorso | Natura del contenzioso (breve descrizione) | Data di notifica del ricorso o citazione (atto introdotto o del giudizio) | Debito potenziale | | Difesa | | | Rischio di soccombenza | | Riconoscimento del debito | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--------|-----------|--------------|--|
| | | | Debito ordinario oggetto di contenzioso (di valuta o di valore) | Impegno già esistente per debiti di valuta (estremi della determina) | Incarico di difesa conferito (estremi della delibera di giunta) | Somma impegnata in sede di conferimento o incarico di difesa | somma liquidata in sede di conclusione del giudizio | Valutazione del rischio (descrizione) | Somma accantonata | Data di conclusione del giudizio | data estremo delibera C.C. | debito | interessi | spese legali | |
| 1 | Fornitura energia elettrica | 12/08/2019 | 113.491,56 | 113.491,56 trattasi di spesa ricorrente | | | | Normale | capitolo di spesa euro 113.491,56 | in corso | | | | | |
| 2 | Fornitura idrica | 29/11/2019 | 200.794,48 | 200.794,48 trattasi di spesa ricorrente. | | | | Normale | capitolo di spesa bilancio e per le spese di giudizio ed eventuali interessi Fondo rischi | | | | | | |
| 3 | Somme dovute all'ex Tesoriere | 12/10/2019 | 55.291,17 | | Incarico di difesa Delibera n.20/26/2020 | | | Normale | 55.291,17 | In corso | | | | | |



In merito alla sopra riportata tabella, L'Ente ha specificato che "nella **Tab. 8** sono riportate le singole partite debitorie da qualificarsi come "passività pregressa" a rischio soccombenza. Si precisa che in sede di approvazione dei rendiconti relativi al Triennio 2017- 2019 sono sempre state accantonate, a valere sul risultato di amministrazione, risorse compatibili con quanto in argomento. Difatti in sede di approvazione del Rendiconto:

- 1) - anno 2017 l'importo è pari ad € 70.000,00;
- 2) - anno 2018 l'importo è pari ad C. 300.000,00;
- 3) - anno 2019 l'importo è pari ad € 142.499,27;

Per quanto attestato dal Tesoriere con nota del 05/11/2018 la somma riservata a favore di giustizia (per effetto di n. 21 pignoramenti) è pari ad € 211.396,51. Dalle carte contabili del tesoriere allegate, si rileva che trattasi di azioni monitorie provenienti da anni addietro, per le quali il Tesoriere ha chiesto di verificarne l'attendibilità- e/o archiviazione - per procedere al relativo svincolo. Gli Uffici comunale si sono già attivati in tal senso atteso che sono pervenute, da parte degli Avvocati ricorrenti le attestazioni di perenzione di parte dei procedimenti a suo tempo instaurati.

Relativamente alle casistiche di spesa per le quali, in via prudenziale, si è proceduto, nel tempo, ad accantonare le somme in argomento queste son afferenti a:

- 1) **Spese per energia elettrica**, dovute essenzialmente a cessioni di credito da parte della Società fornitrice;
- 2) **Spese fornitura acqua** Ente gestore Servizio approvvigionamento idrico;
- 3) **Spese per il Servizio Integrato dei rifiuti**. Partite debitorie pregresse richieste dal Consorzio e Società in liquidazione.

Si rappresenta infine che in sede di approvazione dei rendiconti gli Uffici Comunali e per essi i responsabili di P.O. hanno formulato attestazione negativa di debiti fuori bilancio".

Dalla disamina dei predetti dati è innanzitutto emerso un debito potenziale pari a complessivi € 369.577,21 (€ 113.491,56 per fornitura di energia elettrica, € 200.794,48 per fornitura idrica ed € 55.291,17 per somme dovute all'ex Tesoriere), oggetto di contenzioso ed il cui giudizio risulta ancora in corso al 31/12/2019.

Rilevano, altresì, ulteriori fattispecie di passività potenziali, derivanti da contenziosi in atto. Emerge, ad esempio, dalla lettura dei documenti di cui all'Allegato 7) alla nota di riscontro, che, in riferimento al debito verso ex Tesoriere, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti della Campania con sentenza n. 104/2017 aveva condannato il comune di Buccino a pagare, in favore del Sig. Pietro Perna, ex esattore dello stesso Comune, la somma di € 55.291,17, oltre agli interessi legali nella misura di legge, a partire dal maturare di ciascun credito sino al soddisfo.



Tuttavia, dal medesimo Allegato 7), emergeva anche che l'Ente ha conferito mandato allo Studio legale D'Urso (Delibera della G.C. n. 20 del 12/02/2020 e Delibera G.C. n. 26 del 24/02/2020) per la difesa in giudizio avverso il ricorso per ottemperanza, davanti al TAR Campania sezione Napoli ad opera dello studio legale Belsito in nome e per conto del Sig. P. P. – ex Tesoriere del Comune per vedersi riconosciuta la somma di € 119.459,84. Per il conferimento dell'incarico l'Ente ha impegnato la somma di € 4.490,00.

Fermo restando quanto sopra, pur limitandosi esclusivamente a quanto accertato dall'Ente medesimo, si è rilevato che il Fondo contenzioso, accantonato nel 2019, per € 142.499,27, rappresentava appena il 38,56% circa del debito potenziale.

Si è ritenuto, pertanto, "non congruo" il predetto accantonamento per l'esercizio 2019, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere pari "almeno" all'importo delle passività potenziali.

- memorie depositate dall'ente per l'adunanza pubblica

L'Ente, nelle memorie difensive depositate ai fini della adunanza pubblica ha dichiarato quanto segue:

*"Si deve, non solo condividere quanto in ultimo osservato da Codesto On.le Organo di Controllo che "ritiene, in definitiva, "non congruo" l'accantonamento per l'esercizio 2019 in quanto lo stesso dovrebbe essere pari "almeno" all'importo delle passività potenziali.", ma è indispensabile ed obbligatorio procedere ad azzerare "le passività potenziali" che purtroppo si verificano e si generano nel tempo, per la mancanza di liquidità corrente e costante – ad es. i ritardi da parte dello STATO nelle rimesse spettanti; le innegabili difficoltà nella riscossione dei tributi; ecc **In merito allo stanziamento del fondo, purtroppo lo stesso è stato determinato - in percentuale – con riferimento all'importo complessivo dell'avanzo di amministrazione, che di fatto è stato tutto vincolato per il pieno rispetto dei vincoli imposti dal legislatore e per gli altri vincoli "facoltativi".***

Fermo restando quanto sopra, le motivazioni esposte dall'ente **non sono idonee a superare il rilievo in esame**, attesa la necessità di garantire un accantonamento pari almeno all'importo delle passività potenziali. Ne deriva la necessità innanzitutto che l'Ente effettui una corretta verifica dei contenziosi in atto e/o potenziali ed una ricognizione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti, onde garantire una corretta quantificazione del fondo in parola, suscettibile, peraltro, di incidere sul risultato di amministrazione.



FPV

In sede di richiesta istruttoria si è rappresentato all'Ente che dai Questionari 2017 e 2018 il FPV non risulta congruo.

In particolare, dai predetti questionari si è evinto che in merito al FPV in spesa c/capitale non ricorre la fattispecie dell'attivazione in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria (dom. 3.1, SEZ. I Gestione finanziaria, pag. 8);

la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2017 e del 1° gennaio 2018, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa (domanda 3.2 SEZ. I -Gestione finanziaria, pag. 8).

Si è, inoltre, evidenziato che dal Questionario 2017 (Prospetto 1.1, Sezione I.II - Gestione Finanziaria - FPV, pag. 29) risulta accantonato un Fondo pluriennale vincolato alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza per € 591.341,81, mentre, dal Questionario 2018 (Prospetto 1.1, Sezione I.II - Gestione finanziaria - FPV, pag. 29), è emerso che l'accantonamento al Fondo pluriennale vincolato alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza risultava pari a zero.

E da entrambi i questionari (Prospetto 1.1 -Sezione I.II - Gestione Finanziaria - FPV, pag. 29) risultavano pari a zero gli importi per il FPV in c/capitale.

Sono stati richiesti, pertanto, i necessari chiarimenti in merito al FPV anche in ragione del fatto che nel Questionario 2017 (Prospetto 4.- Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione, pag. 29) risultava un Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata pari a zero e un Fondo pluriennale vincolato di spesa pari a € 591.341,81, con un saldo negativo del FPV pari a -€ 591.341,81.

L'Ente con i riscontri istruttori ha riferito che *"In sede di riaccertamento dei residui, così come da verifiche dei Responsabili di P.O., soprattutto dell'Ufficio tecnico Comunale, il dato in questione è risultato negativo in quanto, per le OO.PP. incorso di realizzazione, non si evidenziavano correttamente i cronoprogrammi atteso le stesse sono pertinenti ad anni pregressi all'introduzione a regime della finanza potenziata"*.

Alla luce dei chiarimenti offerti in proposito, si invita l'Ente ad evidenziare, per il futuro, in modo corretto i cronoprogrammi.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania



36

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva, emerse in sede di esame del rendiconto per l'esercizio 2017 e per l'esercizio 2018 del Comune di Buccino (SA).

In particolare:

A)

1) inadempienza dell'Ente riguardo agli obblighi formali di implementazione delle banche dati BPAD, con la conseguente applicazione, allo stato, della sanzione di cui all'art. 9 comma 1 quinquies DL 113/16;

2) violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati inerenti i pagamenti eseguiti dalle PA di cui all'art 4 bis, comma 2, dlgs 33/13, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste;

3) mancata pubblicazione sul sito web istituzionale, alla SEZIONE TRASPARENZA "IBAN e Pagamenti informatici" delle tranche ulteriori rispetto alla I dei pagamenti finanziati con le anticipazioni ai sensi del DL 35/13, con applicazione delle conseguenti sanzioni previste ex lege;

4) reiterato ritardo nella approvazione del rendiconto;

B)

non risolta la situazione di *periculum* incombente sugli equilibri di bilancio con specifico riferimento a quanto segue:

5) assenza di adeguata motivazione delle inefficienze in tema di altalenante riscossione, nell'ultimo triennio - 2017-2019, delle entrate titolo I e III, in c/competenza, nonché delle inefficienze della riscossione, nell'ultimo quinquennio, 2014-2019, delle entrate, sopra indicate, in c/residui ed a titolo di recupero evasione;

6) in merito alla Gestione residui:

- Mancata giustificazione del mantenimento dei residui passivi vetusti (ultratriennali);
- Aumento mediamente rilevante dei residui attivi nel 2019, rispetto al 2018;
- Aumento dei residui attivi passivi rilevato dalle banche dati 2018 e 2019;
- Mancata conferma in merito alla esistenza o meno dei crediti di dubbia o difficile esazione;



- Mancata trasmissione degli atti relativi alle cancellazioni dei residui attivi e passivi ed indicazione delle relative motivazioni.

7) mancato riscontro in merito al rilievo relativo agli accertati squilibri di cassa in c/residui ed in c/competenza, anche e soprattutto alla luce dei rilievi esposti in merito al reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed alle entrate vincolate ex art 195 tuel, entrambe non integralmente ricostituite a fine esercizio;

8) insufficienza dei chiarimenti sulla reale situazione delle anticipazioni ordinarie di cassa ed in ordine alla avvenuta o meno della restituzione integrale delle stesse, secondo quanto rilevato in sede istruttoria e non adeguatamente giustificato dall'Ente;

9) insufficienza dei chiarimenti in merito l'avvenuto integrale reintegro o meno della cassa vincolata;

10) riguardo al FAL, mancato riscontro alla richiesta specifica di indicare la tecnica di contabilizzazione adoperata dal 2013 al 2018 e assenza di chiarezza in merito alle ragioni del mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del FAL dal 2015 al 2018, con il passaggio alla contabilizzazione armonizzata (cfr. Prospetti risultati di amministrazione 2015/2018 in cui il FAL è pari a zero), tenuto conto che l'Ente dichiara di "non essersi avvalso della possibilità di appostare il FAL nel FCDE", così come era stato consentito agli enti locali dall'articolo 2, comma 6, del DI 78/2015-

11) incongruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, anche e soprattutto alla luce delle criticità rilevate in merito alle riscossioni e alla gestione dei residui;

12) incongruità dell'accantonamento per l'esercizio 2019 del Fondo rischi ed oneri in quanto lo stesso dovrebbe essere pari "almeno" all'importo delle passività potenziali e tenuto conto, inoltre, del fatto che non risultano adeguatamente valutate tutte le passività potenziali;

13) non corretta evidenza dei cronoprogrammi, ai fini della congrua quantificazione del FPV.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti tempestivamente le misure correttive e le iniziative necessarie per assicurare il superamento delle accertate criticità. **In particolare, l'Ente dovrà garantire:**

- la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione.
- il tempestivo inserimento dei dati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009.



- L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati inerenti i pagamenti eseguiti dalle PA di cui all'art 4 bis, comma 2, dlgs 33/13
- il contenimento del ricorso alle anticipazioni di cassa, garantendone l'integrale restituzione qualora l'Ente ne faccia ricorso.
- il tempestivo reintegro dell'utilizzo della cassa vincolata e superamento della "provvisoria" modalità di determinazione, al fine di garantire la individuazione delle risorse libere da quelle vincolate.
- il contenimento degli squilibri di cassa in c/residui ed in c/competenza, di parte corrente e di parte capitale e, qualora esistenti, la verifica delle cause tali da consentire all'Ente l'aggiustamento degli equilibri.
- in merito alla Gestione residui: la riduzione del mantenimento dei residui passivi vetusti (ultratriennali) e degli accertamenti dei residui attivi; idonea motivazione, in sede di riaccertamento, dei provvedimenti di mantenimento e/o cancellazione degli stessi;
- la certezza della esistenza o meno dei crediti di dubbia o difficile esazione;
- il corretto calcolo delle percentuali di riscossione delle entrate dei titoli I e III ed il miglioramento delle relative performance, anche al fine di evitare la formazione di un rilevante volume di residui attivi;
- il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e della riscossione delle entrate in c/residui, al fine di migliorare le relative riscossioni;
- la puntuale valutazione del contenzioso in essere in cui l'ente ha significative probabilità di soccombere, al fine di accantonare un congruo fondo rischi contenzioso.
- la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, da valutare anche a seguito del necessario intervento correttivo da effettuare in merito sia alla performance delle riscossioni sia alla gestione dei residui.
- la corretta evidenza dei cronoprogrammi, ai fini della congrua quantificazione del FPV;
- il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nella presente deliberazione.
- Provvedere al rispetto delle linee guida adottate dalla agenzia per l'Italia digitale (AGID), ai sensi dell'art. 50 bis comma 3 del dlgs 80/05, sulla Continuità Operativa (CO) ed il Disaster Recovery nella Pubblica Amministrazione, onde evitare la definitiva perdita dei dati fondamentali per la vita dell'ente medesimo e la collettività amministrata, in caso di improvvisi malfunzionamenti del sistema informatico.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e **saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 1 del TUEL, sui bilanci di previsione 2019/2021 e**

39



2020/2022, nonché sui rendiconti 2019 e 2020, anche al fine, tra l'altro, di accertare l'avvenuto corretto conformarsi ai predetti rilievi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto alla Sezione regionale di controllo per la Campania, di copia della presente deliberazione: **al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Buccino (SA).**

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Buccino (SA).

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio da remoto del giorno 30 novembre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Cons. Ferruccio Capalbo

Fulvio Maria Longavita



CAPALBO
FERRUCCIO
15.12.2020
20:13:13 CET



FULVIO MARIA
LONGAVITA
CORTE DEI CONTI
15.12.2020
20:58:06 UTC

Depositata in segreteria il 16.12.2020

Il Funzionario Preposto

Mauro Grimaldi

